



COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA

33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29

C.F. 93021640300 – PIVA 02862960305

Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, e ai soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n.26).

-
- Art. 1 – Oggetto e finalità
 - Art. 2 – Territorio interessato
 - Art. 3 – Definizioni
 - Art. 4 – Requisiti soggettivi dei beneficiari
 - Art. 5 – Spese ammissibili
 - Art. 6 – Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo
 - Art. 7 – Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione
 - Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda
 - Art. 9 – Inammissibilità della domanda
 - Art. 10 – Procedimento contributivo
 - Art. 11 – Obblighi del beneficiario
 - Art. 12 – Modalità di liquidazione
 - Art. 13 – Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
 - Art. 14 – Ispezioni e controlli
 - Art. 15 – Rinvio
 - Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali
 - Art. 17 – Entrata in vigore

Allegato A - Requisiti di ammissibilità della domanda – ELENCO ATTIVITA' AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEI CODICI ISTAT ATECO 2007

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 2 – Territorio interessato

1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (L.R. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) – Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), nonché, limitatamente al comune di Sappada/Plodn, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4/2018.

2. Nei Comuni interamente montani ed in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C.

3. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione di Giunta regionale 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda il territorio di competenza della Comunità di montagna della Carnia, i Comuni e le zone interessate dall'intervento sono:

COMUNI ZONA "A" PARZIALMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Comune		CENTRI ABITATI INTERESSATI	
		Centri abitati classificati in zona "B"	Centri abitati classificati in zona "C"
Tolmezzo	A		Cazzaso
			Fusea
			Illegio
			Cazzaso Nuova
			Lorenzaso

COMUNI ZONA "B" INTERAMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Comune		CENTRI ABITATI CLASSIFICATI IN ZONA "C"
Amaro	B	
Cavazzo	B	
Enemonzo	B	Fresis
		Maiaso
		Tartinis - Colza
Raveo	B	Raveo
Villa Santina	B	
Zuglio	B	Fielis
	B	Sezza

COMUNI ZONA "C" INTERAMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Ampezzo
Arta Terme
Cercivento
Comeglians
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Lauco
Ovaro
Paluzza
Paularo
Prato Carnico
Preone
Ravaschetto
Rigolato
Sappada/Plodn
Sauris
Socchieve
Sutrio
Treppo Ligosullo
Verzegnis

Legenda:

Zona A corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.

Zona B corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.

Zona C corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti rispettivamente previsti dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) rifugi alpini (art. 33, comma 1, Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 21): sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quale base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari;

c) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");

d) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005;

e) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 29/2005;

f) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 29/2005;

g) forme speciali di commercio al dettaglio: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005, la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; la vendita a domicilio;

h) impianto di distribuzione carburanti: ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;

i) centro abitato: la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;

l) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese,

m) interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti realizzati nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento;

n) interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto la ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove già esistente, realizzati nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

o) ubicazione: la sede operativa, cioè il luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente.

p) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente come definita dal D.Lgs. n.92/2017.

Art. 4 – Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, i rifugi alpini di difficile accessibilità, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna in conformità alla normativa di settore. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate inammissibili le domande presentate da piccole, medie e grandi imprese.

2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) ubicazione in uno dei centri individuati all'art. 2 e ricadenti in zona "B" o in zona "C";

b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato territorialmente competente;

c) osservanza, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio

e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis della legge regionale sopra richiamata;

d) svolgimento dell'attività cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato;

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

f) aver conseguito, nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate l'anno precedente a quello in cui viene richiesto il contributo, **ricavi**, come definiti all'articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), inferiori alle seguenti soglie:

1) centri abitati di zona B:

- 1.1) €. 80.000 per commercio di generi alimentari;
- 1.2) €. 50.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;
- 1.3) €. 35.000 per commercio di generi non alimentari;
- 1.4) €. 30.000 per i rifugi alpini;
- 1.5) €. 100.000 per le farmacie;

2) centri abitati di zona C:

- 2.1) €. 120.000 per commercio di generi alimentari;
- 2.2) €. 60.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;
- 2.3) €. 50.000 per commercio di generi non alimentari;
- 2.4) €. 30.000 per i rifugi alpini;
- 2.5) €. 150.000 per le farmacie;

3) i ricavi, quali definiti all'articolo 18, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non dovranno inoltre essere superiori a:

- 3.1) €. 30.000 per distributori di carburante;
- 3.2) €. 10.000 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;
- 3.3) €. 20.000 per rivendite di giornali.

3. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 2,83 per distributori di carburante;
- 5 per rivendite di giornali;
- 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari.

4. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non potrà essere superiore a:

- €. 110.000 in zona B
- €. 160.000 in zona C.

5. Sono in ogni caso **esclusi** dai benefici previsti dal presente regolamento:

- a) commercianti all'ingrosso;
- b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;
- c) rappresentanti di commercio;
- d) ambulanti;
- e) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- f) le attività di compro oro.

6. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti, sostenute dal 1 gennaio dell'anno in cui viene richiesto il contributo e sino al momento di presentazione della domanda, connesse a:

- a) alla gestione dell'esercizio commerciale;
- b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, effettuati nell'anno cui fa riferimento la richiesta.

2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti;
- b) spese per lavoro dipendente e autonomo;
- c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice;
- d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati;

- e) spese di pubblicità;
- f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità;
- g) cancelleria e stampati;
- h) servizi di pulizia e lavanderia;
- i) vigilanza notturna;
- l) acquisto di beni di consumo;
- m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche;
- n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- o) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- p) spese di locazione.

3. Sono inammissibili i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.

Art. 6 – Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50% della spesa ammessa.
3. L'ammontare del contributo concedibile non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile è pari ad euro 2.500,00.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad euro 2.000,00. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al presente comma non sono ammesse all'aiuto.
5. La misura del contributo è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
 - a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune/Centro abitato in cui l'esercizio ha sede;
 - b) accesso a internet mediante messa a disposizione di rete wi-fi o postazione pc;
 - c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto all'anno precedente, risultante dalla visura camerale;
 - d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi per lo svolgimento di attività aggregative.

Art. 7 – Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall’articolo 5.

2. Non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto delegato con procura speciale, dovrà essere trasmessa dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno unicamente in modalità telematica al competente ufficio della Comunità di montagna della Carnia, utilizzando la piattaforma per i servizi on line K-PAX presente sul sito internet istituzionale dell’Ente cui si accede con la propria identità digitale riconosciuta mediante SPID.

2. E’ ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura speciale che dovrà essere allegata alla domanda di contributo.

3. Alla domanda deve essere allegata la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo il modulo predisposto dall’Ufficio competente che dovrà contenere:

- la descrizione delle singole spese e l’indicazione della loro attinenza con l’attività svolta dall’impresa richiedente;

- estremi dei documenti giustificativi delle spese;

- le modalità e gli estremi del pagamento dei documenti di spesa.

4. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari che ne consentano la tracciabilità (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, ecc.). Sono esclusi i pagamenti in contanti.

5. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici e renderli disponibili su richiesta dell’Amministrazione in sede di verifica.

6. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

7. L’impresa istante è tenuta ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le ulteriori comunicazioni relative al procedimento.

Art. 9 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2, 4 e 8 del presente Regolamento.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda per ciascuna annualità a valere sul presente Regolamento.

Art. 10 – Procedimento contributivo

1. Il contributo è concesso, a seguito del perfezionamento di una procedura automatica, in misura percentuale sulle spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio di presentazione della domanda.
2. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili. Si procederà allo scorrimento della graduatoria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.
3. Qualora la domanda o le dichiarazioni in essa contenute siano viziata o prive di uno o più requisiti disposti dal presente regolamento o dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 2, è comunicato il diniego all'incentivo.

Art. 11 – Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.
2. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it.

Art. 12 – Modalità di liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla concessione del contributo e subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva del beneficiario eseguita dall'Amministrazione. L'importo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.
2. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura.

Art. 13 – Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 7, comma 2;

2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 14 – Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso.

2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sul 10 per cento delle domande presentate.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio in particolare a:

a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");

c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

d) legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2021, le domande, sono presentate entro 45 giorni a partire dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.